



**Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana**

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n.148 del 22/05/2019 - 19/06/2019</b> <b>Udienza pubblica del 22/05/2019</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Energia - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Norma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia – Difesa del suolo e di utilizzazione delle acque - Fonti di energia rinnovabile – Divieto di realizzazione di manufatti per la produzione di energia idroelettrica all’interno degli argini dei corsi d’acqua - Illegittimità costituzionale.</p> <p><b>Testo</b> E’ dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), con riferimento all’art.117, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui non consente la costruzione, all’interno della struttura degli argini dei corsi d’acqua, di manufatti per la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica compatibili con le esigenze di prevenzione dei rischi idrogeologici. Le Regioni non possono prescrivere limiti generali per tali realizzazioni, poiché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle energie rinnovabili, derivante dalla normativa europea (C. Cost sent.99 del 2012, 199 del 2014 e 69 del 2018). Occorre fare riferimento all’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. In tale contesto alle Regioni è consentito individuare caso per caso, aree e siti non idonei, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti(C. Cost. Sent. 13 del 2014). Restano assorbiti gli altri parametri evocati dal giudice rimettente.</p>



<b>NOTE</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b></p> <p>Art. 18, c. 3°, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29/04/2015, n. 11.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b></p> <p>Costituzione art.117, terzo comma.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b></p> <p>Costituzione art.3;          Costituzione art.41;          Costituzione art.97;          Costituzione art.117, secondo comma;</p> <p>Art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);</p> <p>Direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE e in quella più recente (di rifusione) 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018;</p> <p>Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, attuativo della direttiva 2001/77/CE;</p> <p>Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, attuativo della direttiva 2009/28/CE;</p> <p>Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, attuativo della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;</p> <p>Legge 23 agosto 2004, n. 239.</p>
-------------	---

**Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo**

**Visto: Avv. Marina Valli**



*Avvocato Resp: Marina Valli*

*tel 091.7074874 – e.mail: [marina.valli@regione.sicilia.it](mailto:marina.valli@regione.sicilia.it)*

*via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo*

*U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 – e.mail: [urp@regione.sicilia.it](mailto:urp@regione.sicilia.it)*